

(N. 1362)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALCIDI REZZA** Lea, **TRIMARCHI**, **D'ERRICO** e **VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1965

Trattenimento in servizio degli insegnanti elementari fino al compimento dell'anzianità massima di servizio e, comunque, per non oltre il corso dell'anno 1968 e semprechè non superino i 70 anni di età

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, con la quale furono dettate norme in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato, nell'articolo 1 ha fissato a 65 anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

In deroga, in via transitoria, a tale principio, l'articolo 4 della stessa legge ha poi stabilito che il personale civile dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa aveva superato il limite di età di 65 anni o che lo avrebbe raggiunto entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di effettivo servizio, avrebbe potuto essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non avesse superato i 70 anni di età.

In considerazione del fatto che, col 1963, veniva a scadere il detto quinquennio e che tra gli impiegati civili di ruolo soggetti alla anzidetta disciplina sarebbero potuti rientrare anche degli insegnanti elementari, i quali sarebbero stati collocati a riposo a de-

correre dal 29 settembre 1963 senza che a quella data avessero maturato la massima anzianità di servizio pur avendo compiuto, e alcuni di essi superato, il 65° anno di età, è stata presentata il 24 giugno 1963 alla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bozzi e Martino Gaetano.

Con l'articolo unico di detto disegno di legge si è previsto che: « Gli insegnanti elementari di ruolo che nel corso dell'anno 1963 superino i limiti di età previsti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o che li raggiungeranno entro i tre anni successivi, senza aver compiuto i 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, non oltre il corso dell'anno 1968 e semprechè non superino i 70 anni di età. Possono egualmente essere trattenuti in servizio fino al compimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, non oltre l'anno 1968, e semprechè non superino i 70 anni di età, gli insegnanti elementari di ruolo che ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio

1958, n. 46, dovrebbero essere collocati a riposo d'ufficio nel corso dell'anno 1963 ».

Nonostante l'urgenza e la validità degli interessi prospettati, il disegno di legge non è stato ancora approvato.

E sorte non diversa è toccata al disegno di legge (n. 220) presentato il 18 ottobre 1963 dai senatori Picardo e Barbaro, tendente a modificare il quarto comma dell'articolo 1 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, assegnando allo stesso il compito di interpretare autenticamente la detta legge in relazione alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie ed a quelle che stabiliscono per il personale insegnante della scuola primaria e secondaria una particolare decorrenza nella cessazione dal servizio, e stabilendo altresì che il prodotto personale avrebbe dovuto essere collocato a riposo « con decorrenza dal 30 settembre dell'anno in cui viene a compiere il 70° anno di età ».

Le esigenze assunte a fondamento dei citati disegni di legge permangono tuttavia e meritano di essere tutelate.

C'è da augurarsi che il disegno di legge Picardo e Barbaro venga al più presto esaminato ed approvato. Esso infatti considera adeguatamente quelle esigenze su un piano ampio e generale.

Per gli insegnanti elementari in particolare, merita di essere attentamente valutata la situazione di quelli che, collocati a riposo a decorrere dal 29 settembre 1963, non avevano maturato a quella data la massima anzianità di servizio, pur avendo compiuto, ed alcuni di essi superato, il 65° anno (e non anche il 70° anno) di età, nonché la situa-

zione degli insegnanti elementari nei cui confronti si fossero successivamente verificate o si dovessero verificare le anzidette condizioni senza che gli interessati avessero superato o dovessero superare il limite massimo di servizio ed il 70° anno di età.

Non va trascurato infatti che la cessazione dell'insegnamento di tali dipendenti incide per la quasi totalità dei casi sulla loro situazione economico-familiare in modo spesso penosamente sensibile. È abbastanza rilevante il numero degli insegnanti elementari con 20-25 anni di servizio effettivo, la cui liquidazione e buonuscita sarebbe quanto mai modesta.

Appare quindi equo che per quanti non abbiano raggiunto il massimo di anzianità di servizio e non abbiano superato il 70° anno di età, sia consentita la permanenza in servizio ancora per qualche altro anno al fine di rendere possibile un più tranquillo trattamento economico e quindi pensionistico.

Con il presente disegno di legge, al quale ci auguriamo non vorrà mancare il vostro benevolo appoggio, si vuole appunto venire incontro alle esigenze di codesti insegnanti che nella scuola e per la scuola hanno lavorato e lavorano assiduamente. Esso, infatti, prevede che gli insegnanti elementari di ruolo che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, hanno superato nel corso dell'anno 1963 i limiti massimi di età o che li hanno raggiunti o li raggiungeranno entro i 3 anni successivi, senza aver compiuto i 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque non oltre il corso dell'anno 1968 e semprechè non vengano a superare i 70 anni di età.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli insegnanti elementari di ruolo che, a sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, hanno superato nel corso dell'anno 1963 i limiti massimi di età, o che li hanno raggiunti o li raggiungeranno entro i tre anni successivi, senza aver compiuto i 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, non oltre il corso dell'anno 1968 e semprechè non vengano a superare i 70 anni di età.

Possono ugualmente essere trattenuti in servizio fino al compimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, non oltre l'anno 1968, e semprechè non superino i 70 anni di età, gli insegnanti elementari di ruolo che ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, dovrebbero essere collocati a riposo d'ufficio nel corso dell'anno 1963.